



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO

*Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi*  
*D.P.R. 162/99*  
*- Linee Guida per gli adempimenti di Legge -*

a cura del Servizio Prevenzione e Rischio Tecnologico

Camopobasso, luglio 2006

## Indice

<b>La normativa.....</b>	<b>3</b>
<b>Ambito di applicazione.....</b>	<b>4</b>
<b>Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato.....</b>	<b>4</b>
<b>Comunicazione al Comune in seguito a modifiche costruttive.....</b>	<b>5</b>
<b>Accertamenti in fase di verifica periodica.....</b>	<b>6</b>
<b>Verifiche straordinarie.....</b>	<b>6</b>
<b>Manutenzione.....</b>	<b>7</b>
<b>Vademecum per il corretto uso dell'ascensore.....</b>	<b>8</b>

## La normativa

Il 17 settembre 1995 è stata pubblicata la Direttiva europea 95/16/CE, avente ad oggetto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di ascensori.

La “Direttiva ascensori” delinea i Requisiti Essenziali di Sicurezza che gli impianti debbono osservare prima di essere immessi sul mercato o posti in servizio, rimuovendo le barriere per la produzione ed il libero commercio e uniformando, nei paesi della Comunità Europea, i requisiti tecnici riguardanti la sicurezza.

In Italia la Direttiva è stata recepita con il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 (pubbl. in G.U. 10 giugno 1999, n.134) che ha aggiornato, sulla base delle disposizioni comunitarie, una legislazione risalente al 1942, introducendo una serie di obblighi per aumentare la sicurezza degli impianti installati dopo il 25 giugno 1999.

Di recente emanazione, invece, è il Decreto 26 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2006, con il quale il Ministero delle Attività Produttive ha definito i tempi entro cui tutti gli ascensori installati prima del 25 giugno 1999 dovranno essere adeguati alle norme europee, raccolte nella Uni En 81-80. La norma cataloga le varie situazioni pericolose e fornisce azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone che per merci. Elenca inoltre i rischi di livello (alto, medio e basso), nonché le azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminarli. Per quanto concerne le modalità di svolgimento di tale verifiche, bisognerà attendere un ulteriore decreto, in corso di emanazione.

Le presenti linee guida si riferiscono alle indicazioni dettate dal D.P.R. 162/99 relativamente agli ascensori di nuova installazione, e vogliono essere di ausilio a tutti i proprietari e/o affidatari degli impianti che si accingono ad adempiere alle varie disposizioni di legge.

## Ambito di applicazione

Gli impianti che rientrano nella nuova normativa sono quelli aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Impianti in servizio permanente;
- Impianti che si muovono lungo un percorso definito nello spazio.

Per **ascensore** si intende un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15°, adibito al trasporto di persone, di persone e cose e munito di comandi situati all'interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno.

Per **montacarichi** si intende un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15°, adibito al trasporto di sole cose non munito di comandi situati al suo interno.

## Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato

Per ascensori e montacarichi in servizio privato, si intendono gli impianti installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

La nuova normativa modifica sostanzialmente le procedure precedenti per la messa in esercizio, abolendo l'obbligo dell'approvazione del progetto ed il successivo collaudo dell'impianto effettuato dall'ISPEL. Non è più necessario richiedere al Comune in cui si trova l'ascensore, il rilascio delle licenze di impianto e di esercizio.

Ogni ascensore è costruito e provato prima dell'installazione attuando le procedure di controllo, verifica e garanzia di qualità. Tali procedure sono comprovate dall'installatore che:

- Installa l'impianto previa verifica della rispondenza dello stesso ai requisiti di sicurezza sulla base della documentazione fornita dal costruttore;
- Appone la marcatura CE di conformità in modo chiaro e visibile sulla cabina dell'ascensore;
- Rilascia la dichiarazione di conformità.

Per la **messa in esercizio dell'impianto** sarà quindi sufficiente, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, inviare al Comune competente per territorio, entro 10 giorni dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto, una **comunicazione** alla quale va allegata:

- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore
- l'indicazione della ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione;
- l'indicazione dell'organismo pubblico o privato incaricato delle verifiche periodiche.

Ricevuta la comunicazione, il Comune avrà tempo 20 giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione, per assegnare il numero di matricola all'impianto. L'Ufficio competente comunicherà tale numero al proprietario e all'organismo incaricato per le verifiche periodiche.

#### **Comunicazione al Comune in seguito a modifiche costruttive.**

Il proprietario è altresì obbligato ad effettuare la comunicazione al Comune competente per territorio nonché al soggetto incaricato per l'effettuazione delle verifiche periodiche, previo adeguamento dell'impianto per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti interessate, anche quando si apportano modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione e in particolare:

- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento quali quello idraulico o elettrico;
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni al Comune competente per territorio.

Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'accertamento di responsabilità civile e penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, Il Comune ordina l'immediata sospensione del servizio nel caso di inosservanza degli obblighi disposti dal D.P.R. n. 162/1999

Gli organi deputati al controllo, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, al Comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. n. 162/1999.

### Accertamenti in fase di verifica periodica

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare:

- Lo stato di conservazione delle funi;
- Le condizioni di isolamento dei circuiti;
- Le condizioni dei dispositivi di sicurezza, di chiusura e di blocco;
- Il funzionamento del paracadute e del limitatore di velocità;
- Le condizioni del vano corsa;
- Il regolare funzionamento dell'allarme;
- Il regolare funzionamento delle valvole di sicurezza (negli ascensori oleodinamici);
- Se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

### Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie, sono finalizzate alla rimessa in servizio degli impianti sottoposti a fermo dal competente Ufficio comunale in conseguenza di

- Verifica periodica con esito negativo;
- Incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio. In tal caso proprietario o il legale rappresentante, **ha l'obbligo** di dare immediata notizia al competente Ufficio comunale;
- Impianto in cui siano state apportate le modifiche previste all'art.2, comma 1, lett. i).

La verifica straordinaria, si effettua su richiesta del proprietario o del legale rappresentante dello stabile in cui è ubicato l'impianto, con addebito agli stessi delle spese.


La verifica straordinaria è eseguita dagli stessi soggetti deputati alla effettuazione delle verifiche periodiche, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica, delle cause che hanno determinato l'incidente ovvero ad ultimazione delle modifiche sopra richiamate.

### **Manutenzione**

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o dei montacarichi a personale abilitato.

Il manutentore a cadenza semestrale per gli ascensori, annuale per i montacarichi, provvede ad eseguire le verifiche previste nell'art.15, comma 4, D.P.R. n.162/1999, annotandone l'esito sugli appositi libretti ai fini anche del controllo effettuato dai tecnici verificatori ARPA/Organismi notificati in sede di verifica periodica biennale.

## Vademecum per il corretto uso dell'ascensore



Regione Molise  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

---

**IL VADEMECUM PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ASCENSORE**

- 1.** l'uso dell'ascensore è vietato quando alle porte di piano sono applicati i cartelli: "in manutenzione" e/o "fuori servizio";
- 2.** prima di entrare in cabina accertarsi sempre, con la porta aperta al piano d'ingresso, che la cabina sia realmente presente;
- 3.** è vietato l'uso dell'ascensore ai bambini minori di 12 anni non accompagnati;
- 4.** non superare il numero di persone o il peso per il quale è stato progettato l'ascensore, nonché evitare l'utilizzo per il trasporto di carichi pesanti;
- 5.** non utilizzare l'ascensore per abbandonare l'edificio in caso di terremoti o incendi;
- 6.** è vietato aprire le porte durante la corsa;
- 7.** nelle cabine sprovviste di porta di accesso, non appoggiare o collocare oggetti contro la parete a vista del vano corsa;
- 8.** non saltare in cabina durante la corsa dell'ascensore;
- 9.** non gettare carta o materiale infiammabile all'interno del vano;
- 10.** la manovra "a mano", da eseguire in caso di emergenza, va effettuata esclusivamente dal personale autorizzato dalla ditta manutentrice o dai Vigili del Fuoco;
- 11.** eventuali anomalie di funzionamento devono essere immediatamente segnalate al responsabile della gestione dell'impianto, che disporrà la messa in fuori servizio fino all'avvenuta riparazione;
- 12.** qualora si rimanga bloccati all'interno della cabina, è necessario mantenere la calma e richiedere aiuto azionando l'apposito pulsante di allarme; nell'eventualità di soste prolungate, e specie se in cabina sono presenti diverse persone, si può avere la sensazione che scarseggi l'aria per la respirazione. E' sufficiente: continuare a respirare normalmente evitando di agitarsi e tenendo presente che, in realtà, le aperture di cui è dotata la cabina sono più che sufficienti al passaggio dell'aria necessaria alla sopravvivenza.

---

Direzione Generale Via D'Amato, 15 (CB) Tel 0874/492600 Fax 0874/492644 [dirgen@arpanolise.it](mailto:dirgen@arpanolise.it)